

NORME DI COMPORTAMENTO PRINCIPALI

art. 182 C.d.S.

I ciclisti devono:

- procedere su unica fila quando le condizioni lo richiedono;
- mai essere affiancati in numero superiore a 2;
- fuori dai centri abitati procedere sempre su unica fila;



- un minore di anni dieci può procedere alla destra di un'adulto;
- avere libero uso delle mani;
- reggere il manubrio almeno con una mano;
- avere visuale libera davanti ed ai lati;
- compiere con la massima libertà le manovre necessarie;
- condurre la bicicletta a mano quando si è di intralcio per i pedoni;
- transitare sulle piste ciclabili quando esistono;
- segnalare con il braccio la manovra di svolta a sinistra, a destra o di fermata.



I ciclisti non possono:

- trainare veicoli salvo nei casi previsti;
- condurre animali;
- farsi trainare;
- trasportare altre persone a meno che la bici sia appositamente omologata;
- guidare in stato di alterazione psicofisica



Polizia di Stato

TRASPORTO DI BAMBINI

art. 68 C.d.S. e 225 del Reg. Esec.

È consentito il trasporto di un bambino fino ad 8 anni di età, purché la bici sia equipaggiata con idonee attrezzature, ovvero:

- sedile con schienale;
- braccioli;
- sistema di fissaggio alla bicicletta;
- sistema di sicurezza per bambino (cinture e protezione piedi).




TRASPORTO DI BICICLETTE

art. 164 C.d.S. e 361 del Reg. Esec.

Il trasporto delle biciclette deve rispettare le disposizioni relative alla sistemazione del carico sui veicoli. In particolare:

- la bici non deve limitare la visibilità del conducente;
- la bici non deve mascherare dispositivi di illuminazione e targa;
- la bici non deve sporgere anteriormente;
- la sporgenza longitudinale deve essere segnalata con 1 o 2 pannelli di segnalazione;
- le sporgenze non possono superare i limiti sotto indicati:



Polizia di Stato

L' A B I C I

per pedalare in sicurezza

Mobilità sostenibile, sport, divertimento, aggregazione ma anche filosofia di vita sono, oggi, le peculiarità tipiche della bicicletta, mezzo di trasporto versatile, ecologico e alla portata di tutti.

Per i più piccoli, la bicicletta è il primo veicolo e, la scoperta di nuovi spazi attraverso le due ruote, può rappresentare un prezioso strumento di educazione stradale, per imparare, in modo divertente e creativo, il rispetto delle regole.

Per questo è nata l'idea di dedicare alle "due ruote" una particolare attenzione affinché la consapevolezza dei pericoli della strada ed il rispetto delle regole possano consentire, ad ognuno di noi, di pedalare in sicurezza.



Video

Per **pedalare in sicurezza** con la nostra bicicletta è importante conoscerla bene e sapere le regole che disciplinano la circolazione.



Per il C.d.S. (**Codice della Strada**) la bicicletta, o meglio, il velocipede è considerato a tutti gli effetti un veicolo e come tale, ha gli **stessi diritti e doveri** quando circola su strada. Invece, quando è condotta a mano è assimilata ai pedoni. art. 47 C.d.S.

Sono altresì considerati velocipedi le **biciclette a pedalata assistita**, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di **0,25 KW** la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i **25 km/h** o prima se il ciclista **smette di pedalare**. art. 50 C.d.S.



Alimentazione interrotta quando si raggiungono i 25 Km/h



Potenza nominale continua massima 0,25 KW

CASCO PROTETTIVO

Nessuna norma impone l'uso del casco in bicicletta ma è uno strumento di fondamentale importanza per la sicurezza del ciclista.



Per la massima protezione ed efficacia il casco deve essere della giusta misura, calzato ed allacciato correttamente.



CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E FUNZIONALI

Per poter circolare su strada le biciclette devono avere: art. 68 C.d.S.



DISPOSITIVO DI FRENATURA INDIPENDENTE PER CIASCUN ASSE



LUCE ELETTRICA ROSSA



CATADIOTTRO ROSSO



CATADIOTTRI LATERALI



CATADIOTTRI SUI PEDALI



DA MEZZ'ORA DOPO IL TRAMONTO DEL SOLE A MEZZ'ORA PRIMA DELL'ALBA ED ANCHE DI GIORNO NELLE GALLERIE, IN CASO DI NEBBIA, DI CADUTA DI NEVE, DI FORTE PIOGGIA E IN OGNI ALTRO CASO DI SCARSA VISIBILITÀ



COMPETIZIONI SPORTIVE

Il campanello ed i dispositivi luminosi non sono obbligatori durante le gare. art. 68 c. 3 C.d.S.

Nelle competizioni sportive, le regole ordinarie della circolazione stradale subiscono inevitabilmente deroghe ed eccezioni. Questo però avviene solo in un ambito spaziale e temporale definito da un'apposita ordinanza e reso noto attraverso i cartelli **INIZIO** e **FINE GARA CICLISTICA** installati sulle auto della scorta tecnica.

RISPETTO C.d.S.

INIZIO GARA CICLISTICA



≥ 500 mt.

RISPETTO DEI REGOLAMENTI SPORTIVI APPROVATI CONI



≥ 100 mt.

FINE GARA CICLISTICA



RISPETTO C.d.S.



CAMPANELLO



LUCE BIANCA O GIALLA



DISPOSITIVO DI FRENATURA INDIPENDENTE PER CIASCUN ASSE



CATADIOTTRI LATERALI



PNEUMATICI



Obbligatori fuori dai centri abitati e in condizioni di scarsa visibilità, ma sempre consigliabili